

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1438

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2002

—————

Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio
arbitrale facoltativo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai persino tralaticio che in tutte le relazioni annuali dei procuratori generali presso la Corte di cassazione venga denunciato lo stato di endemico ritardo della giustizia civile.

La pendenza di circa tre milioni di processi e l'incapacità del sistema anche solo di evadere i procedimenti via via entranti sono dati certi.

La intemperività è ormai la regola, né essa può dirsi mitigata dall'intervenuta approvazione di norme sulla riparazione del danno per i processi abnormemente lunghi (peraltro mero adempimento dovuto alle reiterate sistematiche condanne della giustizia comunitaria), per l'improprietà dello strumento, che dovrebbe essere destinato alla eccezionale patologia del fenomeno.

Peraltro la giurisprudenza delle corti d'appello in molti casi - preoccupata con evidenza dal dilatarsi del fenomeno - appare tesa a circoscriverlo, tanto che la specifica materia abbisognerà di ulteriori provvedimenti correttivi.

Non sempre utili, e comunque non in maniera diffusa, si sono rivelate le norme di deflazione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle più recenti riforme del rito civile, che comunque riguardano soltanto i giudizi già in corso a quel momento.

Non convincente appare inoltre né la tendenza all'ampliamento sempre più smisurato della competenza dei giudici di pace, che dovrebbero occuparsi di controversie circoscritte ed improntate alla non tecnicità, né l'ipotesi, della quale del resto la presente costituisce anticipazione e sperimentazione, di un massiccio impiego della magistratura onoraria prima almeno che sia unitariamente ridefinito lo *status* della stessa.

Resta il fatto che anche secondo studi recenti in Italia vi è un carico di lavoro formale per ciascun magistrato togato che richiederebbe l'ingresso immediato in servizio di alcune migliaia di magistrati in più, con costi attualmente insopportabili ed invero con l'ulteriore affermazione di un modello di magistrato burocratico professionale che è sicuramente preferibile mantenere per l'esercizio della parte più delicata e complessa della giurisdizione.

Come già in altri campi, si afferma l'opportunità di misure deflative generali del processo, alternative all'abbandono del processo dei cittadini per mera sfiducia nell'ordinamento, che - come noto - è uno dei primi presupposti per l'insorgere - specie in aree del Paese ad alto radicamento criminoso - anche di tentazioni all'adozione di strumenti illegali, se non anche violenti e criminali, di regolazione del conflitto sociale ed economico.

Né occorre più di tanto ricordare quanto una tempestiva erogazione del «servizio giustizia» metta in condizione le attività imprenditoriali ed i semplici cittadini di sentirsi sicuri e tranquilli della potestà dello Stato e della sua capacità di intervenire con autorità e tempestività nei conflitti.

Un'ipotesi possibile - a parte gli interventi di manutenzione processuale in senso stretto, fra i quali si ritiene unico ragionevole, come oggetto di separata iniziativa legislativa, l'adozione di un comune ed unico rito processuale civile, modellato su quello astrattamente più efficace e cioè su quello del lavoro - è quella delle vie alternative al giudizio ordinario, regina fra le quali è l'arbitrato.

Vi sono alcuni campi nei quali il tentativo di conciliazione - finalizzato a giungere con misure alternative all'eliminazione del giudi-

zio - è stato proposto come condizione di procedibilità dell'azione.

Ciò tuttavia, oltre ad innescare possibili verifiche di costituzionalità, appare pressoché inutile nel nostro caso, producendo al più un sistematico ulteriore ritardo nella trattazione dei giudizi e difficoltà nell'individuazione di soggetti professionalmente e deontologicamente idonei allo svolgimento di tale delicata funzione di filtro sistematico rispetto alla giurisdizione.

È già del resto miseramente naufragato nel disinteresse generale il tentativo di introdurre nel rito ordinario misure di autentico incoraggiamento alla conciliazione e sta rivelandosi inefficace - ad esempio - il tentativo obbligatorio di conciliazione nel caso dei procedimenti in materia di pubblico impiego.

Il fatto è che le parti, se addiventano ad una controversia, difficilmente poi retrocedono fino a conciliarla, desiderando una rapida definizione del giudizio ed una sua semplificazione, ma non una sua sostituzione con misure consensuali che - ove possibili - vengono di regola esplorate prima dell'avvio formale del procedimento giurisdizionale.

Appare perciò invece misura realisticamente utile e praticabile - e l'idea è stata non casualmente elaborata con l'aiuto di un gruppo di giuristi ed avvocati riuniti nell'associazione «Interlex» - quella di sperimentare un procedimento di arbitrato facoltativo (del resto l'arbitrato in taluni sottosistemi, primo fra tutti quello dei lavori pubblici, gode di notevole seppur controverso ed oscillante favore) che sia affidato agli avvocati, individuati come categoria professionalmente idonea allo svolgimento non burocratico e non sistematico di funzioni giurisdizionali che, pur non potendo essere reso obbligatorio

per l'ovvia necessità di rispettare il diritto della parte a non essere distolta dal suo giudice naturale, può essere indirettamente incentivato, mediante misure blandamente afflittive, nel caso che chi abbia rifiutato la celerità dell'arbitrato sia poi soccombente in giudizio.

Va rilevato come l'arbitrato goda, proprio negli ambienti imprenditoriali più evoluti e per questioni spesso di notevole rilievo economico, di notevole favore e come esso sia del resto sempre più spesso ipotizzato convenzionalmente in contratti anche di grandissimo interesse patrimoniale.

Non si tratta pertanto di un «ritiro» della giurisdizione o dalla giurisdizione né di una misura corporativa a servizio degli avvocati, ma anzi della possibilità di rendere anche gli avvocati protagonisti al servizio di un miglioramento anche organizzativo del sistema-giustizia.

Si rileverà che inoltre con la previsione di compensi forfetari assolutamente modesti e vigilati dagli Ordini si intende rafforzare il carattere congiunto di incarico professionale e di *munus* dell'incarico arbitrale, che - conferito a professionisti di comprovata e riconosciuta esperienza e prestigio - potrebbe consentire ai cittadini di avere pronunce rapide e non dissimili, per qualità ed autorevolezza, da quelle che può rendere la magistratura ordinaria.

Già si prospettava infine l'ipotesi che una fase di sperimentazione del provvedimento proposto sia il presupposto per un riordino deciso e generale della magistratura onoraria, per la quale non appare esservi alternativa seria ad un reclutamento sistematico all'interno del mondo forense e con uno *status* riconosciuto e riconoscibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio arbitrale facoltativo)

1. Dopo l'articolo 180 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 180-bis. - *(Giudizio arbitrale facoltativo)*. - All'udienza di cui all'articolo 180 le parti, mediante dichiarazione resa personalmente innanzi al giudice o con atto autenticato dal difensore o con dichiarazione del difensore ove munito di procura speciale, possono chiedere che l'intera controversia venga deferita al giudizio arbitrale di cui al presente articolo.

Non è ammissibile la richiesta di deferimento parziale della controversia, ivi comprese le domande riconvenzionali e quelle dipendenti da eccezioni, da qualunque parte proposte, né il deferimento della controversia al giudizio arbitrale solo da parte di alcune delle parti del procedimento.

Non può essere richiesto il deferimento al giudizio arbitrale facoltativo delle controversie di cui all'articolo 806.

Tutte le parti accettano o respingono la richiesta di deferimento arbitrale nelle stesse forme della richiesta, con dichiarazione personale innanzi al giudice, con atto autenticato dal difensore o con dichiarazione del difensore munito di procura speciale.

Qualora non sia possibile acquisire il consenso o il diniego di tutte le parti all'udienza di cui all'articolo 180, il giudice istruttore oltre ad emettere i provvedimenti di cui al medesimo articolo 180 invita le parti ad esprimere il proprio consenso o dissenso alla prima udienza di trattazione.

In tal caso, la prima udienza di trattazione deve essere fissata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 180.

La mancata espressione di consenso o diniego entro i termini di cui al sesto comma equivale a rifiuto espresso.

Dopo la prima udienza di trattazione il giudizio arbitrale facoltativo non è ammissibile neanche con il consenso di tutte le parti.

Art. 180-ter. - (Formazione della lista degli arbitri). - Il Consiglio dell'ordine degli avvocati presso ogni tribunale forma ogni tre anni la lista degli arbitri, scegliendoli - a domanda - fra gli avvocati del distretto della Corte d'appello che sono autorizzati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Il Consiglio forma la lista sulla base dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, che definisce le procedure di formazione della lista stessa ed i requisiti professionali necessari per l'iscrizione.

Le ammissioni alla lista sono deliberate a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Per l'iscrizione alla lista, il mantenimento dell'iscrizione e l'esercizio dell'attività arbitrale si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità relative ai giudici di pace.

È fatto divieto di esercitare attività di arbitro in procedimenti le cui parti abbiano avuto rapporti professionali di qualunque genere e natura ed in qualunque tempo, anche attraverso collaboratori, associati o prestanome.

L'arbitro, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione.

Salvo che il fatto costituisca reato e salva l'assunzione di provvedimenti disciplinari, la violazione del divieto di cui al quinto comma comporta la nullità insanabile dell'intero procedimento arbitrale, di ogni suo atto e del lodo eventualmente emesso.

Art. 180-quater - (Deferimento della controversia). - Nel caso in cui le parti esprimano la volontà di deferire la controversia al giudizio arbitrale di cui all'articolo 180-

bis, entro dieci giorni dall'udienza il giudice dispone la trasmissione al presidente del Consiglio dell'ordine del processo verbale contenente il consenso di tutte le parti all'avvio del procedimento arbitrale.

Le parti nominano concordemente l'arbitro tra i soggetti iscritti nella lista di cui all'articolo 180-*ter*; in mancanza di accordo tra le parti, il Consiglio dell'ordine provvede entro i successivi dieci giorni alla designazione dell'arbitro, il quale comunica entro i successivi dieci giorni la propria accettazione.

L'arbitro, appena nominato, preliminarmente emette i provvedimenti necessari alla formazione del fascicolo del procedimento ed alla costituzione delle parti presso di sé, autorizzando la parte più diligente a depositare copia autentica integrale degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio e nei fascicoli di parte e dettando disposizioni per la loro eventuale integrazione.

Il Consiglio dell'ordine assegna i procedimenti fra gli iscritti alla lista secondo criteri di rotazione determinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio dell'ordine dopo l'emissione del lodo liquida il compenso per l'intera prestazione arbitrale, comprensivo di spese forfetarie, eventuali rimborsi e di ogni e qualsiasi compenso anche di ausiliari, esperti e periti, fra un minimo di 500 ed un massimo di 5.000 euro, avuto riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni trattate.

Il compenso è soggetto per la parte imponibile a contributo previdenziale ed imposta sul valore aggiunto.

Anche in caso di soccombenza, tutte le parti sono solidalmente tenute al pagamento dell'intero compenso.

Art. 180-*quinquies* - (*Procedimento arbitrale*). - Il procedimento arbitrale si svolge secondo le disposizioni del titolo VIII, capi I, II, III, IV e V.

Art. 180-*sexies* - (*Conseguenze del rifiuto del giudizio arbitrale facoltativo*). - Il rifiuto di adesione alla richiesta di giudizio arbitrale facoltativo costituisce, in caso di soccombenza, elemento idoneo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96.

In tal caso il giudice pronuncia la condanna anche d'ufficio.

Il risarcimento del danno, anche se liquidato in forma equitativa, non può essere determinato in misura inferiore al doppio delle spese di lite liquidate».

Art. 2.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di deferimento all'arbitrato facoltativo può essere proposta alla prima udienza successiva alla predetta data.

2. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile raccogliere nell'udienza di cui al comma 1 l'adesione o il dissenso di tutte le parti, fissa a tale scopo una nuova udienza entro un termine non superiore a sessanta giorni.

3. I giudizi in corso proseguono innanzi all'arbitro nello stato in cui si trovano.

4. L'arbitro impartisce preliminarmente le disposizioni per la formazione del fascicolo ai sensi dell'articolo 180-*quater* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

5. Anche per i giudizi in corso, il deferimento all'arbitrato facoltativo deve essere fatto, a pena di inammissibilità, per l'intera controversia, ivi comprese quelle derivanti da domande riconvenzionali ed eccezioni di tutte le parti del procedimento.

6. Nel caso di inadempimento del Consiglio dell'ordine al dovere di formazione della lista di cui all'articolo 180-*ter* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1

della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di prima applicazione la lista viene formata per un triennio dal tribunale, il quale decide collegialmente in camera di consiglio con provvedimento inoppugnabile.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore decorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 180-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Ministro della giustizia adotta il regolamento che disciplina la formazione e la tenuta delle liste degli arbitri e i criteri di assegnazione dei procedimenti, di cui agli articoli 180-ter e 180-quater del codice di procedura civile, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore. I Consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia gli elenchi degli arbitri formati ai sensi della presente legge.